

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
**Lelio Cacciapaglia**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Legge di bilancio 2018
- 4 Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite
- 5 Indicazione del codice dei farmaci sulle fatture elettroniche – modalità tecniche
- 5 Banca dati catastale dei terreni - Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento
- 6 Interessi usurari – i tassi per il periodo 1/1 – 31/3/18
- 6 Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2018
- 6 OIC - emendamenti ai principi contabili nazionali da applicare ai bilanci 2017

## Prassi

- 8 Fusione per incorporazione tra due società comunitarie con stabile organizzazione in Italia – applicabilità dell'articolo 181 del TUIR anche alle operazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 178 del TUIR
- 8 Reclamo/mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative
- 9 Contratto d'appalto stipulato tra un comune e un'organizzazione di volontariato - Tassazione ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo
- 9 Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
- 9 Agevolazione "prima casa" -acquisto nuovo immobile da accorparsi ai due preposseduti
- 9 ZFU istituita nei comuni delle regioni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24/8/16 - Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni
- 9 Attività finanziarie detenute all'estero - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiararle per l'anno d'imposta 2016
- 9 Somme corrisposte a seguito della stipula di accordi transattivi
- 10 Split payment –Elenchi dei soggetti

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 11 Canone tv 2018: fino al 31 gennaio dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 11 Codici tributo istituiti
- 11 Causali contributo istituite
- 12 Modelli

### L'Agenzia delle entrate informa

- 13 Software
- 13 Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

|    |                                     |                                                                                |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Fondazione nazionale commercialisti | ✓ Valutazione e controlli<br>✓ Erogazioni liberali agli enti del terzo settore |
|    | Consiglio                           | ✓ Patrimonio netto                                                             |

# Ordinary Assist

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nazionale<br>commercialisti         |                                                                                                                                   |
| Consiglio<br>nazionale<br>notariato | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Plusvalenze immobiliari</li><li>✓ Liberalità indirette e collegamento negoziale</li></ul> |

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

Legge di bilancio 2018

Pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018, in vigore dall'1/1/18. Le relative disposizioni saranno illustrate nel dettaglio con lo **Special Assist di prossima pubblicazione.**

Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite

Adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni in seguito alla variazione del tasso di interesse legale fissato al 0,3%.  
Le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dall'1/1/18.  
Con il decreto del MEF del 13/12/17 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1/1/18. Conseguentemente, con il D.M. in esame è stato stabilito che:  

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, co. 2, lett. a) e b) del TUR, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 333,33 volte l'annualità;

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, co. 1, lett. a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 333,33 volte l'annualità;

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al TUR è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,3%, come da prospetto che segue.

Legge 27/12/17, n. 205  
(G.U. n.302 del 29/12/17)

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 20/12/17 (G.U. n.301 del 28/12/17)

Coefficienti per la determinazione di diritti di usufrutto a vita, rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,3%

| Età del beneficiario | Coefficiente | Valore usufrutto | Valore nuda proprietà |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| da 0 a 20            | 317,50       | 95%              | 5%                    |
| da 21 a 30           | 300,00       | 90%              | 10%                   |
| da 31 a 40           | 282,50       | 85%              | 15%                   |
| da 41 a 45           | 265,00       | 80%              | 20%                   |
| da 46 a 50           | 247,50       | 75%              | 25%                   |
| da 51 a 53           | 230,00       | 70%              | 30%                   |
| da 54 a 56           | 212,50       | 65%              | 35%                   |
| da 57 a 60           | 195,00       | 60%              | 40%                   |
| da 61 a 63           | 177,50       | 55%              | 45%                   |
| da 64 a 66           | 160,00       | 50%              | 50%                   |
| da 67 a 69           | 142,50       | 45%              | 55%                   |
| da 70 a 72           | 125,00       | 40%              | 60%                   |
| da 73 a 75           | 107,50       | 35%              | 65%                   |
| da 76 a 78           | 90,00        | 30%              | 70%                   |
| da 79 a 82           | 72,50        | 25%              | 75%                   |

# Ordinary Assist

|            |       |     |     |
|------------|-------|-----|-----|
| da 83 a 86 | 55,00 | 20% | 80% |
| da 87 a 92 | 37,50 | 15% | 85% |
| da 93 a 99 | 20,00 | 10% | 90% |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Indicazione del codice dei farmaci sulle fatture elettroniche – modalità tecniche</b></p> <p>Individuate le modalità tecniche di indicazione delle informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai dati ivi contenuti. L'art. 29, co. 2 del D.L., n. 50/2017, prevede che a decorrere dal 1/1/18:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo;</li> <li>le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco;</li> </ul> <p>È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al all'art. 29, co. 2 citato.</p>                                                                                                                     | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 20/12/17 (G.U. n.302 del 29/12/17)</i></p> |
| <p>Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco «DatiBeniServizi» (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione «DettaglioLinee» (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:</p> <p>a) «CodiceTipo» (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;</p> <p>b) «CodiceValore» (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 0 = farmaco uso umano;</li> <li>✓ 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti);</li> <li>✓ 9 = parafarmaco uso umano o veterinario;</li> <li>✓ 8 = omeopatico uso umano o veterinario;</li> <li>✓ 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti;</li> </ul> <p>c) «UnitaMisura» (sezione 2.2.1.6): «Confezioni» o «Posologie» sono le unità di misura in cui è espresso il campo «Quantità»: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche;</p> <p>d) «Quantita'» (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.</p> |                                                                                                   |
| <p><b>Banca dati catastale dei terreni - Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento</b></p> <p>È stato pubblicato l'elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nel 2017 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>presso ciascun comune interessato;</li> <li>presso le sedi dei competenti Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate;</li> <li>sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/">http://www.agenziaentrate.gov.it/</a>.</li> </ul> <p>Eventuali ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro 120 giorni decorrenti dal 29/12/17, innanzi alla CTP competente per territorio.</p>      | <p><i>Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.302 del 29/12/17)</i></p>                         |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Interessi usurari – i tassi per il periodo 1/1 – 31/3/18</b></p> <p>Rilevati i tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di rilevazione 1/7/17 – 30/9/17 (allegato A al decreto). A decorrere dall'1/1/18 e fino al 31/3/18, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, co. 4, della legge n.108/1996 i tassi riportati nella tabella allegata al decreto devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.</p> <p>Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata nell'allegato A al D.M.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 21/12/17<br/>(G.U. n.303 del 30/12/17)</i></p> |
| <p><b>Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2018</b></p> <p>Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Ai sensi dell'art.51, co.4 Tuir le tabelle pubblicate hanno effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2018 ai fini della determinazione del valore da attribuire come reddito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle entrate, comunicato<br/>(G.U. n.302 del 29/12/17)</i></p>                         |
| <p><b>OIC - emendamenti ai principi contabili nazionali da applicare ai bilanci 2017</b></p> <p>Pubblicati gli emendamenti ai principi contabili nazionali. Gli emendamenti, che si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1/1/17 o da data successiva, riguardano i seguenti principi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio</li> <li>• OIC 13 Rimanenze</li> <li>• OIC 16 Immobilizzazioni materiali</li> <li>• OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto</li> <li>• OIC 19 Debiti</li> <li>• OIC 21 Partecipazioni</li> <li>• OIC 24 Immobilizzazioni immateriali</li> <li>• OIC 25 Imposte sul reddito</li> <li>• OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</li> <li>• OIC 32 Strumenti finanziari derivati.</li> </ul> <p>Di seguito alcune delle modifica apportate agli OIC.</p>                                                                    | <p><i><a href="#">OIC, documento del 29/12/17</a></i></p>                                             |
| <p><b>OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio</b> - La contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima è portata a diretta riduzione dei ricavi dell'anno. L'OIC ha, infatti, previsto che tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione dei ricavi a eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29.</p> <p>Con riferimento alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata è stato stabilito che, nella voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate.</p> <p><b>OIC 16 - Immobilizzazioni materiali e OIC 24 – Immobilizzazioni Immateriali</b> - La svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente. Pertanto, la rilevazione a conto economico delle svalutazioni delle immobilizzazioni</p> |                                                                                                       |

# Ordinary Assist

materiali e immateriali precedentemente rivalutate non è limitata solo a quelle rivalutate in base a parametri prestabiliti.

**OIC 19 – Debiti** - La classificazione di un debito commerciale scaduto che, a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine non deve essere effettuata in base alla esigibilità bensì sulla base della natura (o dell'origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.

È stato, altresì, stabilito che le società che non applicano il costo ammortizzato imputino i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio. Quindi in caso di "riduzione del debito", i costi di transazione saranno imputati nello stesso esercizio in cui si perfeziona la riduzione.

**OIC 21 – Partecipazioni** - Ai fini della corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione è stato stabilito che se il pagamento è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 - Debiti.

**OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio** - È stato chiarito che i cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili.

**OIC 32 - Strumenti finanziari derivati** - Ai fini della classificazione degli utili/perdite computate al momento dell'eliminazione contabile (realizzazione) dei derivati non di copertura, è stato stabilito che tutti gli effetti economici che interessano detti derivati (variazioni di fair value ed effetti realizzativi) confluiscono in un'unica voce.

# Ordinary Assist

## PRASSI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fusione per incorporazione tra due società comunitarie con stabile organizzazione in Italia – applicabilità dell’art. 181 del TUIR anche alle operazioni di cui alla lettera d) dell’art. 178 del TUIR</b></p> <p>Nel caso in cui nel territorio dello Stato si verifica l’integrazione di attivi, in virtù di un’operazione transnazionale che determina l’attribuzione del patrimonio della stabile organizzazione della società “conferente” ad una stabile organizzazione preesistente, riferibile alla società “beneficiaria”, la norma deputata a disciplinare il riporto delle eventuali perdite fiscali pregresse è l’art. 181 del TUIR.</p> <p>Quindi, qualora, come di consueto accade, l’intero patrimonio della stabile organizzazione della “conferente” confluisca nella stabile organizzazione riferibile alla società “beneficiaria” costituita appositamente in occasione dell’operazione straordinaria, per cui non può esservi integrazione di attivi, la norma non troverà, di fatto, applicazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 161 del 22/12/17</i></p> |
| <p><b>Reclamo/mediazione tributaria –Chiarimenti e istruzioni operative</b></p> <p>L’art. 10 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992. Forniti chiarimenti, ferme restando, per le parti dell’istituto rimaste invariate, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 30 del 22/12/17</i></p>    |
| <p><b>Estensione del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro</b> - il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate.</p> <p><b>Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi che il co. 6 dell’art. 17-bis espressamente ricomprende nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione</b> – il valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta. Il reclamo/mediazione si applica anche qualora, in sede di autotutela parziale, l’Amministrazione finanziaria riduca l’ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia dei 50.000 euro, purché ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso; l’istituto non trova, invece, applicazione qualora tale riduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso.</p> <p><b>Entrata in vigore</b> - il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1° gennaio 2018;</li> <li>b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1/1/18, non sia interamente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.</li> </ul> <p><b>Esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell’Unione europea</b> - il reclamo/mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie, quali, in specie, prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Viene così esteso anche all’istituto del reclamo/mediazione il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali.</p> |                                                                      |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Contratto d'appalto stipulato tra un comune e un'organizzazione di volontariato - Tassazione ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo</b></p> <p>Qualora il contratto di appalto venga registrato entro il 31/12/17, esso sarà considerato esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8, co. 1, della legge n. 266/1991, in forza di quanto disposto dall'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017.</p> <p>Se, invece, il contratto venga registrato dopo il 31/12/17 esso sarà considerato esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, co. 5, del D.lgs. n. 117/2017, mentre sarà assoggettato all'imposta di registro con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 rubricato "Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale). Ciò in quanto il richiamato art. 82, del D.lgs. n. 117/2017, ai commi 3 e 4 contempla agevolazioni, ai fini dell'imposta di registro, per fattispecie differenti da quella in esame.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 158 del 21/12/17</i></p>                    |
| <p><b>Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica</b></p> <p>Forniti chiarimenti in ordine alle modalità di assolvimento del tributo, ai termini per il versamento, alla eventuale attività di recupero in caso di mancata regolarizzazione del versamento del contributo unificato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 29 del 22/12/17</i></p>                       |
| <p><b>Agevolazione "prima casa" - acquisto nuovo immobile da accorpare ai 2 preposseduti</b></p> <p>In risposta ad un quesito concernente l'ipotesi di accorpamento di 3 appartamenti, dei quali il primo è stato acquistato usufruendo dell'agevolazione "prima casa" mentre per il secondo, non contiguo, le agevolazioni non potevano essere richieste, è stato chiarito che è possibile fruire delle agevolazioni "prima casa" per l'acquisto del nuovo immobile, a condizione che si proceda alla fusione delle 3 unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 154 del 19/12/17</i></p>                    |
| <p><b>ZFU istituita nei comuni delle regioni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24/8/16 - Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni</b></p> <p>Definite le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>In particolare, è stato stabilito che l'Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascuna impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.</p>                                                                                                                        | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 300725 del 21/12/17</i></p> |
| <p><b>Attività finanziarie detenute all'estero - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiararle per l'anno d'imposta 2016</b></p> <p>Dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 299737 del 21/12/17</i></p> |
| <p><b>Somme corrisposte a seguito della stipula di accordi transattivi</b></p> <p>È stato chiarito che, tenuto conto delle previsioni contenute negli Accordi Transattivi - relativi a pretese risarcitorie, attuali o potenziali, che i Soci avrebbero potuto vantare nei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 153 del 18/12/17</i></p>                    |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>confronti della stessa in dipendenza dell'investimento effettuato, negli anni dal 2007 al 2016, in azioni della Banca medesima - che conferiscono all'Indennizzo erogato le medesime caratteristiche di quello oggetto della risoluzione 3 del 2017, anche gli indennizzi corrisposti ai Soci dalla Banca non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del TUIR, in quanto finalizzati a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno "emergente") subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalla Banca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| <p><b>Split payment –Elenchi dei soggetti</b><br/> Nelle more del perfezionamento dell'iter di pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati pubblicati gli elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972. Non sono incluse negli elenchi le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, co. 2, della legge n. 196/2009, e comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972) e per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (<a href="http://www.indicepa.gov.it">www.indicepa.gov.it</a>).</p> | <p><i>MEF, Dipartimento<br/>delle finanze,<br/>comunicato del<br/>19/12/17</i></p> |

# Ordinary Assist

| NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| <b>Canone tv 2018: fino al 31 gennaio dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo</b><br><p>I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online.</p> <p>Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l'anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16/12/17</i></p>  |
| CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| CODICI TRIBUTO ISTITUITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| <p>Utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella ZFU istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24/8/16, ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 50/2017</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>"Z148 - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni imprese per riduzione versamenti - art. 46 - d.l. n. 50/2017"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 160 del 21/12/17</i></p> |
| <p>Codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), delle somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, richieste dagli uffici della Giustizia Amministrativa - Articoli 16 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "GA0T" denominato "Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa - Art. 248 del D.P.R. n. 115/2002;</li> <li>• "GA0S" denominato "Contributo unificato Giustizia Amministrativa - SANZIONE - Art. 16, co. 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002;</li> <li>• "GA0Z" denominato "Contributo unificato Giustizia Amministrativa -INTERESSI - Art. 16, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002".</li> </ul> | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 159 del 21/12/17</i></p> |
| CAUSALI CONTRIBUTO ISTITUITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| <p>Causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini, Lucca e Pistoia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "RN00" denominata "Consulenti del lavoro - Consiglio Provinciale di RIMINI";</li> <li>• "LU00" denominata "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di LUCCA";</li> <li>• "PT00" denominata "Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di PISTOIA".</li> </ul>                                                                                                                                                               | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 157 del 20/12/17</i></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INPS – Istituzione della causale contributo APEV da utilizzare nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)             | “APEV” denominata “APE Volontaria Incremento montante – art. 1, co. 172, legge 11 dicembre 2016, n. 232”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 155 del 20/12/17</i>                    |
| Causale contributo (FOSI) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Paritetico Nazionale “FORMASICURO” | “FOSI” denominata “FORMASICURO – Ente Paritetico Nazionale”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 156 del 20/12/17</i>                    |
| <b>MODELLI</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Comunicazione credito di imposta investimenti nel mezzogiorno                                                                                                | Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 306414 del 29/12/17</i> |
| Dichiarazione imposta di bollo                                                                                                                               | Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, nonché definizione delle modalità di esercizio dell’opzione per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari                                                                                                                      | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 306346 del 29/12/17</i> |
| Dichiarazione di successione                                                                                                                                 | Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 305134 del 28/12/17</i> |
| Cartella di pagamento                                                                                                                                        | Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 301240 del 22/12/17</i> |

# Ordinary Assist

| L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software</b><br><b>Disponibili:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software Studi di settore "Segnalazioni web 2017".</li> </ul> <b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di controllo RLI Registrazione contratti di locazione (versione 2.0.4);</li> <li>• software di compilazione RLI - Registrazione contratti di locazione (versione 2.0.4).</li> </ul> | <i>Agenzia delle entrate,<br/>sul sito internet dal<br/>16/12 al 31/12</i> |
| <b>Archivi, elenchi e altre utilità</b><br><b>Disponibili:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quaderni dell'Osservatorio, l'approfondimento tematico delle Entrate sul mercato immobiliare.</li> </ul> <b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo.</li> </ul>        |                                                                            |

# Ordinary Assist

| DOTTRINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Valutazione e controlli: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicata l'informativa dei commercialisti in cui sono illustrate le novità normative e le pubblicazioni degli organismi in materia di principi contabili e principi di valutazione, nonché nell'area revisione e controlli interni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><a href="#"><i>FNC, documento del 20/12/17</i></a></p>            |
| <p><b>Erogazioni liberali agli enti del terzo settore: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato un nuovo documento che illustra, nell'ambito della riforma del terzo settore operata con l'introduzione del Codice del terzo settore di cui al D.lgs. n. 117/2017, il nuovo regime delle agevolazioni fiscali riconosciute per le erogazioni liberali dei soggetti che sostengono finanziariamente gli enti del terzo settore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><a href="#"><i>FNC, documento del 28/12/17</i></a></p>            |
| <p><b>Patrimonio netto: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato un documento in cui è analizzata la contabilizzazione delle poste del patrimonio netto volto a fornire agli operatori indicazioni pratiche circa l'attuazione delle disposizioni sullo specifico tema recate dal D.lgs. n. 139/2015, così come interpretate dall'OIC 28.</p> <p>Il documento, si sofferma sulle operazioni con i soci, fornendo suggerimenti per la gestione contabile di operazioni frequenti nella prassi, quali le rinunce dei crediti da parte dei soci o i finanziamenti dagli stessi erogati a tassi significativamente diversi da quelli di mercato.</p> <p>Infine, il documento offre indicazioni sui risvolti fiscali delle previsioni contabili, queste ultime ispirate dalle disposizioni del D.M. 3/8/17.</p>                                                                                                              | <p><a href="#"><i>CNDCEC, documento CNDCEC-CONFINDUSTRIA</i></a></p> |
| <p><b>Plusvalenze immobiliari: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p>Analizzate le diverse novità in materia di plusvalenze immobiliari. In particolare, il lavoro dei notai ha affrontato specifiche tematiche in materia di Fondo Patrimoniale, Usufrutto, Uso e Abitazione, Diretto Dominio e Superficie.</p> <p>È stato, inoltre, approfondito il tema della alienazione dei terreni in zona F e dei terreni di natura agricola nonché della costituzione/cessione del diritto di superficie.</p> <p>Infine, sono state esaminate le novità in materia di rideterminazione del costo fiscale dei terreni e dei rapporti tra corrispettivo e valore di mercato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><a href="#"><i>CNN, Studio n. 32.2017</i></a></p>                 |
| <p><b>Liberalità indirette e collegamento negoziale: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p>Analizzata la recente giurisprudenza della Cassazione in tema di liberalità indirette collegate a trasferimenti di immobili o di azienda secondo il quale, affinché il collegamento possa essere rilevante al fine di escludere la tassazione, sarebbe necessaria una espressa richiesta di applicazione di detta normativa (art. 1 co. 4 bis D.lgs. 346/1990) nell'atto notarile.</p> <p>I notai contestano tale assunto ritenendo invece che, stante il silenzio della norma al riguardo, la prova del collegamento possa essere data anche aliunde, adducendosi, anche successivamente al rogito notarile (in specie in sede di opposizione ad un accertamento sintetico ai fini delle imposte dirette), un qualsivoglia elemento che possa dimostrare la funzionalità della liberalità all'acquisto dell'immobile o dell'azienda.</p> | <p><a href="#"><i>CNN, Studio n. 29.2017</i></a></p>                 |